

STATUTO

**ASSISTENZIAMO S.R.L.
IMPRESA SOCIALE E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA POMPOSA 43/A

Numero REA: RN - 421600

Codice fiscale: 04558540409

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2021 - Statuto completo	2
--	---



Giorgio Rizzo
NOTAIO

Roma - Via A. Gandiglio, 127
Tel (06) 65742233 - Fax (06)
6570479

Repertorio n. 23081

Raccolta n. 5395

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE - E.T.S.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di marzo.
11 marzo 2021

In Roma, nel mio studio notarile.

Avanti a me Dott. **RIZZO GIORGIO**, Notaio in Roma, con studio in Via Adolfo Gandiglio n. 127, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

SONO PRESENTI I SIGNORI

ISOLA MARGHERITA, nata a Quartu Sant'Elena (CA) il 14 febbraio 1960, domiciliata in Borgo Maggiore (REPUBBLICA DI SAN MARINO), Contrada S. Antonio n. 42, codice fiscale SLI MGH 60B54 H118C, cittadina sammarinese, che ai fini dell'attuale diritto di famiglia dichiara di non essere coniugata, nè unita civilmente, nè convivente con alcuno;

PINZAUTI ANTONELLA, nata a Roma (RM) il 18 aprile 1966, domiciliata in Padova (PD), Via Carlo Cerato n. 3, codice fiscale PNZ NNL 66D58 H501Z, cittadina italiana, che ai fini dell'attuale diritto di famiglia dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni e

AGGIO SIMONE, nato a Rovigo (RO) il 9 settembre 1974, domiciliato in Montefiore Conca (RN), Via Serra Sotto n. 32/G, codice fiscale GGA SMN 74P09 H620L, cittadino italiano, che ai fini dell'attuale diritto di famiglia dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1) Consenso e denominazione. Tra i comparenti signori **AGGIO SIMONE**, **ISOLA MARGHERITA** e **PINZAUTI ANTONELLA** è costituita una società a responsabilità limitata impresa sociale e.t.s., denominata

"AssistenziAmo S.r.l. Impresa Sociale E.t.s."

2) Sede. La sede della società è fissata in **Rimini (RN)**; ai soli fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in **47923 - Via Pomposa n. 43/A**.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune in cui essa è fissata non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

3) Capitale sociale e conferimenti. Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**, suddiviso in quote ai sensi di legge e dell'infra riportato Statuto, sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

ISOLA MARGHERITA	Euro 3.333,00	(33,33%)
PINZAUTI ANTONELLA	Euro 3.333,00	(33,33%)
AGGIO SIMONE	Euro 3.334,00	(33,34%)
Totale capitale sociale	Euro 10.000,00	(100,00%)

Al socio signora ISOLA MARGHERITA compete una partecipazione

pari al 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 3.333,00 (tremilatrecentotrentatré virgola zero zero); al socio signora PINZAUTI ANTONELLA compete una partecipazione pari al 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 3.333,00 (tremilatrecentotrentatré virgola zero zero), e al socio signor AGGIO SIMONE compete una partecipazione pari al 33,34% (trentatré virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 3.334,00 (tremilatrecentotrentaquattro virgola zero zero).

Tutti i componenti soci sono attualmente titolari di "Quote A" ai sensi dell'articolo 5.2 dello Statuto sociale infra riportato.

Il versamento dei conferimenti ai sensi dell'art. 2464, 4° comma, cod. civ., pari complessivamente al 100% (cento per cento) del capitale sociale, è stato effettuato dai soci, prima della sottoscrizione del presente atto all'organo amministrativo infra nominato e, precisamente:

* dal socio signora ISOLA MARGHERITA mediante consegna all'infra nominato organo amministrativo di un assegno bancario non trasferibile di Euro 3.333,00 (tremilatrecentotrentatré virgola zero zero), che la stessa conferente dichiara e garantisce regolarmente tratto su "BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE S.P.A." in data odierna n. 3004124270-04, all'ordine della costituenda società;

* dal socio signora PINZAUTI ANTONELLA mediante consegna all'infra nominato organo amministrativo di un assegno bancario non trasferibile di Euro 3.333,00 (tremilatrecentotrentatré virgola zero zero), che la stessa conferente dichiara e garantisce regolarmente tratto su "INTESA SANPAOLO S.P.A." - Filiale di Venezia Sestiere San Marco 4216 - in data odierna n. 8381677961-07, all'ordine della costituenda società e

* dal socio signor AGGIO SIMONE, mediante consegna agli infra nominati amministratori di un assegno bancario non trasferibile di Euro 3.334,00 (tremilatrecentotrentaquattro virgola zero zero), che lo stesso conferente dichiara e garantisce regolarmente tratto su "UNICREDIT S.P.A." - Agenzia di Morciano di Romagna, Via Roma n. 39 - in data odierna n. 3734647990-08, all'ordine della costituenda società.

L'infra nominato organo amministrativo rilascia, quindi, ampia quietanza delle somme ricevute dai soci, dichiarando ed attestando che il capitale sociale risulta ad oggi essere stato interamente versato.

4) Oggetto sociale. La società ha ad oggetto le attività indicate all'articolo 2 dello Statuto sociale infra riportato.

5) Amministrazione e rappresentanza. L'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che resterà in carica per tre esercizi.

zi; quindi il primo Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati la signora PINZAUTI ANTONELLA, socio sopra generalizzata; il signor AGGIO SIMONE, socio sopra generalizzato e la signora SANTORO LINA, nata a Friburgo (GERMANIA) il 20 maggio 1975, domiciliata in Serravalle (REPUBBLICA DI SAN MARINO), Via Lattanzio Valli n. 17, codice fiscale SNT LNI 75E60 Z112R, cittadina sammarinese.

Agli effetti delle decisioni che, per legge o per atto costitutivo, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione vengono nominati nell'ordine:

- * PINZAUTI ANTONELLA - Presidente;
- * AGGIO SIMONE - Consigliere e Vice-Presidente;
- * SANTORO LINA - Consigliere.

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6) Organo di controllo e revisione legale dei conti. Viene nominato un organo di controllo monocratico nella persona del signor D'AMATO MAURIZIO, nato a San Cesario di Lecce (LE) il 9 novembre 1953, domiciliato in Perugia (PG), Via Luigi Rizzo n. 77, codice fiscale DMT MRZ 53S09 H793L, cittadino italiano, revisore legale iscritto nel registro con Decreto Ministeriale del 5 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 91 del 16 novembre 1999, al numero 99430.

Il sindaco unico durerà in carica per tre esercizi; quindi il primo sopra nominato sindaco unico resterà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023.

I costituenti determinano che il compenso massimo annuo del sindaco unico, per tutta la durata dell'incarico, in base alle tariffe professionali di prassi e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 112/2017.

La revisione legale è affidata al sindaco unico.

7) Esercizi sociali. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà al 31 dicembre 2021.

8) Disposizioni attuative. Il presente atto verrà depositato da me Notaio al competente Registro delle Imprese presso la CCIAA della Romagna Forlì-Cesena e Rimini; a tal fine i componenti autorizzano l'organo amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo ed all'infra riportato Statuto sociale le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

9) Spese. I componenti dichiarano che l'importo globale delle

spese per la presente costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è pari ad **Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)**.

10) Funzionamento della società. L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

**Statuto sociale contenente le norme sul funzionamento della
"Assistenziamo S.r.l. Impresa Sociale E.t.s."**

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata impresa sociale e.t.s., denominata

"Assistenziamo S.r.l. Impresa Sociale E.t.s."

ARTICOLO 2 - Finalità ed Oggetto

2.1. La Società, in ossequio al principio di sussidiarietà, facilita l'esercizio di attività di impresa di interesse generale, **senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e generative di responsabilità e coesione sociale**, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo la più ampia integrazione e sinergia tra la stessa Società e quegli operatori socio-assistenziali impegnati, in vario modo, nella cura e nell'accompagnamento delle persone, anche non autosufficienti, e delle loro famiglie.

2.2. La Società promuove modelli di intervento socio-sanitario, assistenziale ed educativo in grado di adattarsi alle esigenze del contesto territoriale, garantendo un'offerta di servizi fortemente integrati fra loro, centrati sulle preferenze, sulle capacità e sui bisogni delle persone, attraverso, altresì, la valorizzazione dei rapporti con le loro famiglie e le comunità di appartenenza.

2.3. A tal fine, la Società interviene nei settori e negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni; più in particolare, la Società ha per oggetto specifico lo svolgimento delle seguenti attività, in modalità diretta o in coordinamento di rete con altre istituzioni operanti nei medesimi ambiti:

a) interventi, servizi a carattere socio - sanitario e socio - assistenziale, anche domiciliare;

b) realizzazione e gestione, nonché partecipazione alla realizzazione e gestione, anche parziale, di strutture residenziali, semi-residenziali per persone non autosufficienti, anziani, centri di cure palliative, residenze per anziani, residenze sanitarie assistenziali, case famiglia, ricoveri per autosufficienti e non, centri sociali, residenziali e di riabilitazione, servizi domiciliari e semiresidenziali;

c) interventi, servizi e prestazioni di educazione, istruzio-

ne e formazione nel settore socio-sanitario e

socio-assistenziale;

d) organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, aggiornamento e specializzazione per tutte le materie inerenti all'attività di cui all'oggetto sociale.

2.4. Allo scopo di meglio svolgere i servizi appena elencati migliorando l'integrazione e la collaborazione con altri enti, pubblici o privati, commerciali e non, nonché con enti ecclesiastici e reti d'impresa, la Società, direttamente o indirettamente per il tramite di società partecipate e collegate, si impegna, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a porre in essere, anche strumentalmente, attività di:

a) formazione e coordinamento dei vari operatori socio-sanitari e assistenziali, coinvolti nella realizzazione e attuazione dei progetti e delle iniziative nei settori socio-sanitari e assistenziali coerenti con le finalità indicate nel presente articolo;

b) supervisione e, se necessario, affiancamento nell'avvio, nello sviluppo e nella gestione di tutte le iniziative strettamente connesse, in particolare alla realizzazione e all'attuazione di modelli di erogazione integrata dell'attività socio-sanitaria, assistenziale ed educativa, con elevati standard di qualità per persone disabili, anziani, pazienti bisognosi di cure palliative e terapie del dolore, con lo scopo principale di porre la persona al centro del percorso assistenziale;

c) organizzazione delle risorse umane da impiegare, con il coinvolgimento della Società, nelle varie iniziative nei settori socio-sanitari e assistenziali coerenti con le proprie finalità;

d) studio, ricerche sociali, economiche, tecnologiche, turistiche, urbanistiche, ambientali, finalizzati all'individuazione di modelli, nonché alla creazione e produzione di beni, materiali e immateriali, caratterizzati da innovazione e rigenerazione sociale, tecnologica e immobiliare, allo scopo di soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi rilevanti e/o urgenti, a vantaggio delle persone, anche non autosufficienti e anziani, delle loro famiglie e della loro comunità di appartenenza;

e) organizzazione e gestione di iniziative di attività turistica e di accoglienza a finalità terapeutica, rigenerante, nonché strumentale a ottenere specifiche prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, a beneficio della persona e della sua famiglia;

f) progettazione e gestione di servizi di trasporto per malati deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunti, soccorso di feriti mediante l'utilizzo di autoambulanze, idroambulanze, auto mediche, elicotteri, autovetture, pulmini bus, minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo attrezzato, nonché

la gestione parziale o totale di servizi di trasporto ordina-

rio o urgente di medicinali, materiali ed attrezzature sanitarie, plasma ed emoderivati, organi, equipe sanitarie per prelievo di organi mediante l'utilizzo di autoambulanze, automediche, furgoni, minibus ed ogni altro mezzo attrezzato allo scopo;

g) organizzazione e costituzione di forme aggregative tra imprese, come cooperative, consorzi o reti d'impresa, finalizzate al reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare iniziative comuni, coerenti con gli scopi sociali;

h) rappresentanza degli enti impegnati nei vari progetti, nei confronti di organismi pubblici o privati, in sede di negoziazione e conclusione di accordi o convenzioni, nonchè, in generale, in tutte le altre fasi inerenti all'esecuzione dei progetti;

i) consulenza strategica e aziendale, se da loro richiesto, a favore degli enti impegnati nei progetti e delle loro aggregazioni, nell'ambito

(i) di singole funzioni gestionali, ivi inclusi la gestione del personale, il marketing, la finanza, la contabilità e bilancio e

(ii) di singole funzioni direttive come la programmazione, la selezione, l'organizzazione e la direzione del personale;

j) ideazione, sviluppo, realizzazione, gestione di campagne di comunicazione, sensibilizzazione e promo-pubblicitarie attraverso strumenti come siti internet, applicazioni, database, social-network, eventi sociali e culturali, organizzazione di ufficio stampa, allo scopo di promuovere le varie iniziative sociali e immobiliari unitamente alle comunità e ai territori in cui le stesse iniziative saranno realizzate.

2.5. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la Società può, tra l'altro, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società, nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ., rivestendo anche il ruolo di holding.

2.6. La Società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla Società.

ARTICOLO 3 - Sede

La società ha sede legale in Comune di **Rimini (RN)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze an-

che altrove; per l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato è in ogni caso necessaria la deliberazione dell'assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modifica del presente atto.

ARTICOLO 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al **31 dicembre 2050**.

ARTICOLO 5 - Capitale, conferimenti e altre risorse finanziarie.

5.1 Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila)**, suddiviso in quote di categoria A (le "**Quote A**"), cui sono attribuiti i diritti patrimoniali e amministrativi disposti dalla legge e dal presente Statuto e in quote di categoria B (le "**Quote B**").

5.2 In particolare ai soci titolari di "Quote A" spetta il diritto di:

a) nominare l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, e proporre all'assemblea la revoca o la sostituzione degli stessi ai sensi del successivo articolo **11.1** e

b) salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ., subordinare la decisione sugli aumenti del capitale a pagamento al loro consenso unanime.

5.3. Gli aumenti di capitali a pagamento, se disposti nel rispetto di quanto stabilito nella precedente lett. b), possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'Articolo **7.12**. In questi casi, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ..

5.4. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito la quota di ciascun socio resta immutata.

5.5. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo cod. civ., in previsione dell'assemblea.

5.6. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.7. La Società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.8. La Società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti e alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'Articolo 3 del D. Lgs.

n. 112/2017. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da Notaio per atto pubblico è iscritta nel Registro delle Imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

ARTICOLO 6 - Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello dagli stessi comunicato all'organo amministrativo.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello dagli stessi comunicato alla Società medesima.

ARTICOLO 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina, comunque **nel rispetto del principio di non discriminazione** di cui all'Articolo 8 del D. Lgs. n. 112/2017.

Ai fini del presente Articolo 7, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore come in seguito meglio specificato.

7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra, al fine di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, devono far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Qualora un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto al medesimo spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi ab-

biano rinunciato.

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non sia raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi e obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, esso può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà a oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

7.9 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui u-

usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.10 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.

7.11 Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulle stesse, diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle quote da alienare.

7.12 Le quote potranno essere trasferite a soggetti, ivi incluse le persone fisiche, che rispettino i requisiti indicati nella Carta dei Valori disposta da regolamento approvato con decisione dei soci, su proposta dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. **15.1 lett. a)** (qui di seguito "**Carta dei Valori**").

L'Organo di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata oppure posta elettronica certificata inviata all'indirizzo risultante dal Registro Imprese, al socio la decisione sul gradimento.

7.13 Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione oppure costituire diritti reali o di garanzia sulle stesse.

7.14 In caso di trasferimento delle Quote A ad un terzo, le stesse saranno automaticamente convertite in Quote B aventi le stesse caratteristiche delle Quote B. In caso di trasferimento delle Quote B a un terzo, le stesse manterranno le stesse caratteristiche delle Quote B.

7.15 In caso di trasferimento delle quote ad un socio, le quote oggetto di trasferimento si convertiranno automaticamente in quote della medesima categoria delle quote di cui il socio acquirente è già titolare.

7.16 Il verificarsi della conversione di cui al precedente punto, è attestato dall'organo amministrativo, senza necessità di deliberazione né da parte delle assemblee speciali, né da parte dell'Assemblea della Società. In tali ipotesi, l'organo amministrativo dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha prodotto la conversione delle quote, presentare presso il Registro delle Imprese apposita comunicazione e depositare il testo aggiornato dello Statuto. Il rapporto di conversione fra le diverse categorie di quote sarà alla pari.

ARTICOLO 8 - Raccolta di capitali di rischio

8.1 La Società, nel rispetto di quanto disposto dal precedente

Articolo 5, potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line", come di volta in volta modificato (qui di seguito **"Regolamento Consob"**).

8.2 Nel caso in cui uno o più soci intendano vendere ad un terzo una partecipazione complessivamente superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale ovvero una partecipazione di controllo ai sensi dell'Articolo 2359 cod. civ. (qui di seguito **"Partecipazione di Controllo"**), i soci che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portali on line (esclusi eventuali successivi aventi causa) - diversi dagli investitori professionali e dalle altre categorie di investitori indicati nel Regolamento Consob - avranno il diritto di vendere al terzo le proprie partecipazioni (qui di seguito **"Diritto di Covendita"**), secondo le modalità nel seguito descritte.

8.3 Il Diritto di Covendita sarà efficace per 3 (tre) anni dalla conclusione dell'offerta effettuata mediante il portale *on line*.

8.4 I soci che intendano vendere la Partecipazione di Controllo dovranno darne comunicazione ai soci titolari del Diritto di Covendita, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

8.5 Il terzo acquirente della Partecipazione di Controllo dovrà essere informato dai soci venditori in merito all'esistenza nello statuto sociale del Diritto di Covendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della Partecipazione di Controllo, un'identica offerta di acquisto al medesimo prezzo, scritta e irrevocabile, anche ai soci titolari del Diritto di Covendita.

I soci venditori della Partecipazione di Controllo dovranno comunicare ai soci titolari del Diritto di Covendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata, l'intenzione di cedere la Partecipazione di Controllo, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile delle altre partecipazioni formulata dal soggetto acquirente (qui di seguito **"Comunicazione per il Diritto di Covendita"**).

8.6 Ogni socio titolare del Diritto di Covendita dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Covendita con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione per il Diritto di Covendita.

Decorso inutilmente tale termine, i soci titolari del Diritto di Covendita saranno decaduti da tale diritto con riferimento alla vendita in questione.

8.7 I trasferimenti realizzati a seguito dall'esercizio del

Diritto di Covendita, dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Covendita di cui all'Articolo **8.6** che precede, secondo le modalità indicate nell'offerta del terzo acquirente. Nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita si intenderanno decaduti dal tale diritto e il terzo acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali.

8.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

8.9 Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla Società e fornire all'organo amministrativo una copia integrale di tali patti per la pubblicazione sul sito internet della Società.

ARTICOLO 9 - Recesso

9. Per le modalità e i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della Società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'Articolo 3 del D. Lgs. n. 112/2017. Al socio receduto è ammesso il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'Articolo **23.4**.

ARTICOLO 10 - Esclusione del socio

10.1 Con decisione dell'Assemblea dei soci, da assumersi con le maggioranze di cui al successivo Articolo **22.1**, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- b) non abbia più i requisiti indicati nella Carta dei Valori;
- c) sia sottoposto a procedure concorsuali;
- d) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della Società.

Per tale decisione, ai fini del calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

10.2 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al

socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta)

giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

ARTICOLO 11 - Amministratori

11.1. Fatto salvo quanto previsto nell'Articolo **25.3**, la Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. fermo restando il diritto dei titolari di Quote A, ai sensi dell'Articolo **5.2 lett. a)**:

- (i) di nominare almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, e
- (ii) di revocare o sostituire gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ. mediante decisione dei soci ai sensi del successivo Articolo **19**.

11.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione è subordinata ai sensi dell'Articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, Società, o imprese;
- c) non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria attività professionale al servizio di imprese impegnate direttamente o indirettamente:
 - i. nella produzione e nel commercio delle armi, oppure
 - ii. nel gioco d'azzardo;
- d) non rientrare in alcuna delle categorie di esclusione indicate nella Carta dei Valori.

11.3. Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

ARTICOLO 12 - Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

12.1. Gli amministratori restano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi. Gli amministratori, anche nominati nel corso del mandato, scadono al termine del periodo di cui al presente comma.

12.2. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori devono chiedere senza indugio ai soci di decidere la sostituzione degli amministratori nel rispetto di quanto previsto all'articolo **11.1**.

12.4. Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro 30 (trenta giorni), sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 13 - Consiglio di Amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione può eleggere fra i suoi membri un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 112/2017.

13.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei consiglieri in carica. Dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.4 La decisione del Consiglio di Amministrazione deve essere trascritta senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 14 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica, o l'organo di controllo o il revisore se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.2 Il Consiglio di amministrazione si raduna presso la Sede

sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, o nella Repubblica di San Marino o in Svizzera.

14.3 In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto a intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

14.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

14.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 - Poteri dell'organo amministrativo

15.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

a) acquisto ed alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;

b) cessione a terzi, sia in proprietà che in gestione, dell'azienda sociale o di rami della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 aprile 2018;

c) costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

d) assunzione di mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;

e) emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive.

15.2 Salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione ovvero in un momento successivo, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.; non possono in ogni caso essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto, cod. civ..

15.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 16 - Rappresentanza

16.1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

16.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

16.3. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

16.4. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.5. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 17 - Compensi dei consiglieri

17.1 Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 Nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 112/2017, i soci possono inoltre assegnare ai singoli consiglieri un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono assegnare a singoli consiglieri un'indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli consiglieri ovvero in misura fissa.

ARTICOLO 18 - Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

18.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 25.3, i soci

nominano l'Organo di controllo interno.

18.2 L'Organo di controllo è composto alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'Articolo 2397, comma 2, e 2399 cod. civ..

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, come anche sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017 e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

18.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo: a tal fine, essi possono chiedere all'organo amministrativo notizie, anche con riferimento ai gruppi di Imprese Sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

18.5 Salvo quanto previsto dal successivo Articolo **18.6** la revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di controllo ove consentito dalla legge.

18.6 Nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'Articolo 2435-bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

18.7 Le riunioni dell'Organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 - Decisioni dei soci

19.1 Sono riservate alla decisione dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e revoca degli amministratori nel rispetto di quanto previsto all'Articolo **11**;
- c) la nomina dell'Organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'Atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-

te modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti, ivi inclusi quelli che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori della Società e dei destinatari delle sue attività;

g) le materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

19.2 Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo **21.1** le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

19.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

19.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 20 - Assemblea

20.1 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare con riferimento:

a) alle materie indicate ai **punti d) ed e) del precedente Articolo 19.1**, nonché

b) all'esclusione del socio;

c) all'approvazione dei regolamenti, ivi incluso quello relativo alla Carta dei Valori;

d) allo scioglimento della Società;

e) al caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis.

Le decisioni dei soci sono altresì adottate mediante deliberazione assembleare quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo o da un numero dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Negli altri casi, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.2 L'Assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo **6, 8** (otto) gior-

ni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5

(cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

20.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero nella Repubblica di San Marino o in Svizzera.

20.4 La deliberazione dell'Assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti i consiglieri e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 21 - Svolgimento dell'Assemblea

21.1 L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Il soggetto non socio può essere portatore solo di una delega. Ogni socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

21.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

ARTICOLO 22 - Quorum

22.1 Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dall'Articolo **15.1** e dall'Articolo **20.1 lettere da a) a d)**, per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

22.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 cod. civ., è necessario il consenso di tutti i soci.

23.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 23 - Bilancio ed utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'Articolo 2364 cod. civ..

23.3 Salvo quanto previsto nel successivo Articolo **23.4**, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. **A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato e, nel caso, rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo Articolo 23.4.**

23.4 La Società può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di Enti/soggetti/etc. del Terzo Settore diversi dalle Imprese Sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

23.5 Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'Articolo 9 comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato nel proprio sito *internet* della Società.

ARTICOLO 24 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

24.1 La Società può costituire uno o più patrimoni ognuno dei quali destinato in via esclusiva, ai sensi del combinato disposto dell'Articolo 10 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'Articolo 2447-bis cod. civ., a uno specifico affare.

24.2 La deliberazione che destina un patrimonio a uno specifico affare è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 25 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

25.1 Ai sensi dell'Articolo 11 del D.Lgs n. 112/2017 verrà predisposto, a cura dell'organo amministrativo e approvato dall'Assemblea, un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Società.

25.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche relative ai lavoratori.

25.3 In caso di superamento da parte della Società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'Articolo 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare, in aggiunta a quelli già nominati dai soci ai sensi dei precedenti artt. 11 e 18, un componente sia del Consiglio di Amministrazione che dell'organo di controllo.

ARTICOLO 26 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

26. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'Articolo 12 del D. Lgs. n. 112/2017 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 aprile 2018.

ARTICOLO 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

27.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

27.3 L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

27.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'Articolo 23.4, è devoluto ad altri Enti/soggetti/etc. del Terzo Settore costituiti e operanti da almeno 3 (tre) anni o ai fondi di cui all'Articolo

16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 28 - Disposizioni applicabili

28. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) nonché, nei limiti della compatibilità, alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, alle disposizioni del Codice Civile per le Società a Responsabilità Limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le Società per Azioni.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 106, 2° comma, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

I comparenti dichiarano di essere stati sufficientemente informati da me Notaio, titolare del trattamento dati, in merito a quanto disposto dall'art. 13 Reg. UE 679/2016 (GDPR), riconoscendo che i dati personali contenuti in questo atto saranno esclusivamente trattati da me Notaio e dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, a mia interpellanza, lo hanno approvato.

Consta di undici fogli, dattiloscritti con sistema computerizzato da persona di mia fiducia e completati di mia mano su quarantatre facciate e parte della quarantaquattresima.

Esso viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio quando sono le ore diciannove.

F.to Margherita Isola

F.to Antonella Pinzauti

F.to Aggio Simone

F.to Giorgio Rizzo Notaio - I.S.

24 di 24